

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
PARTE I/A – LE ASSEMBLEE	PARTE I/A – LE ASSEMBLEE
<p>Art. 1 – <u>L’Assemblea della L.N.D.</u></p> <p>L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.</p> <p>a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;</p> <p>b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l’approvazione del bilancio di esercizio di esercizio annuale nonché per l’esame e la discussione della relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <p>c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 7 giorni prima della data fissata per le stesse.</p>	<p>Art. 1 – <u>L’Assemblea della L.N.D.</u></p> <p>L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.</p> <p>a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;</p> <p>b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.</p>
<p>Art. 2 – <u>Costituzione e deliberazione dell’Assemblea</u></p> <p>Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D..</p>	<p>Art. 2 – <u>Costituzione e deliberazione dell’Assemblea</u></p> <p>Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.</p>

<p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 	<p>L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
<p style="text-align: center;">Art. 3 – <u>Funzioni dell'Assemblea</u></p> <p>L'Assemblea della L.N.D.:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 – <u>Funzioni dell'Assemblea</u></p> <p>L'Assemblea della L.N.D.:</p> <p><u>prende atto</u>, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché dell'elezione dei Delegati Assembleari.</p>

elegge, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- 4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza.

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

designa:

- 1) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente Federale;
- 2) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Risulterà designato, alle cariche di cui sopra, il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;

approva il bilancio di esercizio annuale e discute la relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti.

elegge, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D.;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- 4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza.

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

accredita:

- il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C.

designa:

- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

<p>Le votazioni di cui alle lettere a) e b) avvengono con voto palese per alzata di mano, o per scrutinio segreto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4 – <u>Procedure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio. - L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori. - Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni. - Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S. 	<p style="text-align: center;">Art. 4 – <u>Procedure</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio. - L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori. - Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni. - Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.
<p>PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI</p>	<p>PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI</p>
<p>Art. 5 – <u>Convocazione</u></p> <p>Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, dei Comitati e delle Divisioni,</p>	<p>Art. 5 – <u>Convocazione</u></p> <p>L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria</p>

<p>sono convocate dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 7 giorni prima della data fissata.</p> <p>Sono altresì convocate quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.</p> <p>Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 4 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.</p>	<p>dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.</p> <p>Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.</p>
<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto. - Partecipano, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento: <ul style="list-style-type: none"> - i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; - i Presidenti dei Comitati Provinciali o Locali; - i Delegati delle Società non aventi diritto al voto; - i Delegati delle Divisioni. <p>Hanno diritto al voto le Società che abbiano maturato un'anzianità</p>	<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto. - Sono invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento: <ul style="list-style-type: none"> - i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; - i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; - i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico; - i Delegati delle Società non aventi diritto al voto. <p>Hanno diritto al voto le Società di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto</p>

<p>minima di affiliazione di dodici mesi.</p> <p>Le Società dei Comitati Regionali possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto, mentre quelle del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile ne possono ricevere due.</p> <p>Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.</p> <p>In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle Società deleganti.</p> <p>Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Arbitri in attività; - coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.; - coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione. <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>	<p>federale.</p> <p>Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.</p> <p>Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.</p> <p>In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.</p> <p>Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Arbitri in attività; - coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.; - coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione. <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p> <p>Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:</p> <p>a) <u>eleggono</u>, per il quadriennio olimpico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 	<p style="text-align: center;"><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p> <p>Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:</p> <p>a) <u>eleggono</u>, per il quadriennio olimpico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;

- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati di spettanza del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n.12 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 6 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 1 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 10 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 3 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

I Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per

<p>b) <u>indicano</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i candidati alla carica di Presidente Federale; <p>c) <u>designano</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale; 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; <p>Le Assemblee delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D.</p> <p>L'Assemblea del Comitato Interregionale può esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.</p> <p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunite in appositi Collegi di garanzia elettorale.</p>	<p>ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.</p> <p>I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.</p> <p>b) <u>designano</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale; 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; <p>Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.</p> <p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.</p>
---	---

	Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.
PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI	PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 26, dello Statuto Federale, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni della L.N.D.;
- c) Vice Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) Consiglieri Federali: designazione da parte di almeno 3 Comitati dell'area di appartenenza;
- e) Collegio Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni.

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. ed a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a Consigliere Federale ogni Comitato Regionale può presentare non più di una designazione per i candidati della propria area di appartenenza.

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 29, dello Statuto Federale, nonché del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;
- c) INVARIATO
- d) Consiglieri Federali suddivisi per area territoriale di appartenenza: designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e Divisioni;

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a Consigliere Federale relativa all'area territoriale di appartenenza, ogni Comitato Regionale può presentare non più di una designazione.

<p>f) Presidenza del Comitato Interregionale e delle Divisioni; Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale e delle Divisioni: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>g) Presidenza dei Comitati Regionali, Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>h) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 10 Società di appartenenza aventi diritto di voto.</p>	<p>f) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>g) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>h) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>i) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;</p> <p>n) Presidenza dei Comitati Regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto; - da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto; - da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto:
--	--

designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;
 - oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

o) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali:

- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto;

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al voto.

p) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15 Società di appartenenza aventi diritto di voto.

q) Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza, attraverso l'accreditamento di almeno quindici Società di "puro Settore" per ognuna delle suddette regioni.

Per le designazioni di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n), o) e p), della presente norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le

<p>Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione; 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione; 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società.</p>	<p>Società devono aver maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.</p> <p>Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società “pure” regionali delle rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci Società “pure” di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive discipline sportive.</p> <p>Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione; 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D.</p>
<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p> <p>- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare</p>	<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p> <p>- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare</p>

<p>la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva. - La Commissione Disciplinare della L.N.D. e, per le elezioni dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., le competenti Commissioni Disciplinari, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, la Commissione Disciplinare della L.N.D, ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di tre giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature. - Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte Federale entro il termine di 48 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni. 	<p>la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva. - Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società di "puro" Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali. - La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature. - Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni. - L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.
<p>Art. 10 – <u>Modalità delle votazioni</u></p> <p>Le operazioni di votazione per le elezioni e le designazioni avvengono con voto palese per alzata di mano o per scrutinio segreto, che può</p>	<p>Art. 10 – <u>Modalità delle votazioni</u></p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri</p>

<p>comunque essere richiesto da ciascun candidato in relazione alla carica per cui concorre. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.</p>	<p>candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.</p>
<p>Art. 11 – <u>Maggioranze deliberative</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti. - Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale. - Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. - Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti. - Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale. - Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a 	<p>Art. 11 – <u>Maggioranze deliberative</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti. - Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale. - Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. - Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e di Consigliere Federale dell'area territoriale di appartenenza, è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti. - Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale. - Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a

<p>parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee. - Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. - La perdita dei requisiti o la sopravvenienza delle cause di incompatibilità previsti dall'articolo 26 dello Statuto Federale comportano l'immediata decadenza dalla carica deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. o, per la Presidenza di Lega, dal Consiglio Federale. <p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano</p>	<p>parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive. - Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. - Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi. <p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano</p>
--	---

<p>previsti dirigenti supplenti, si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.</p>	<p>previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.</p> <p>Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la qualifica di Delegato Assembleare.</p>
<p style="text-align: center;"><u>NORMA TRANSITORIA</u></p> <p>Al solo fine del completamento del percorso elettorale relativo alla prima Assemblea Straordinaria Federale Elettiva, che si terrà a conclusione della gestione commissariale della F.I.G.C., le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono essere effettuate almeno entro il giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della corrispondente Assemblea della L.N.D.</p>	<p style="text-align: center;"><u>NORMA TRANSITORIA</u></p> <p>I. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, entra in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.</p> <p>II. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere il parere di conformità da parte della F.I.G.C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>DISPOSIZIONE FINALE</u></p> <p>Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore a decorrere dal 5 Marzo 2007, data del rilascio del prescritto <u>parere favorevole di conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, dello Statuto Federale.</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>DISPOSIZIONE FINALE</u></p> <p>Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore a decorrere dal giorno successivo all'ottenimento del prescritto visto di conformità.</p>